

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 02 del 07.01.2019

OGGETTO: Ricorso promosso da SEI Toscana dinanzi al Tar Toscana, contro l'Ente e nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini, del Comune di Montepulciano, di AISA Spa e di Siena Ambiente spa per l'annullamento delle deliberazioni assembleari nn. 24 e 25 dell'11/09/2018. Costituzione in giudizio e conferimento incarico di difesa e rappresentanza in giudizio. CIG: ZCA268933E

PREMESSO CHE

- in data 13/11/2018 è stato notificato a questa Autorità il ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana da Sei Toscana srl contro l'Ente e nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini, del Comune di Montepulciano, di AISA Spa e di Siena Ambiente spa per l'annullamento delle deliberazioni assembleari nn. 24 e 25 dell'11/09/2018 in materia di Crediti TIA;
- il Comune di Montepulciano con nota assunta agli atti in data 22/11/2018 prot. n. 5451 ci informava della volontà espressa dalla Giunta Comunale di costituirsi nel giudizio sopra citato avvalendosi del nostro legale al fine di coordinare al meglio le ragioni delle posizioni da tutelare;

RITENUTO di costituirsi nel giudizio avanti il TAR Toscana promosso da SEI Toscana srl al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dell'Autorità e dei Comuni partecipanti, data la consistente rilevanza della materia del contendere, sia nelle responsabilità a carico dell'Autorità che negli impatti sui bilanci dei Comuni appartenenti ad ATO Toscana Sud;

CONSIDERATO CHE l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per tutelare la propria posizione dinanzi al TAR Toscana per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale di difesa e rappresentanza nel giudizio citato;

RITENUTO necessario conferire l'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio al fine di tutelare il legittimo operato dell'Ente;

TENUTO CONTO CHE lo Studio Legale Gandino Paire nell'ambito del contratto in essere avente ad oggetto il servizio di consulenza ed assistenza legale dell'Ente negli ambiti tematici di cui all'avviso pubblico approvato con Determina del facente funzioni di Direttore Generale n. 18 del 31/03/2017, a seguito di espressa richiesta formulata con nota del 30/08/2018 prot. n. 3915, rimetteva un parere legale in ordine alle proposte di delibere (approvate dall'Assemblea nella seduta dell'11/09/2018 con nn. 24 25), aventi ad oggetto rispettivamente: *"Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018 e della gara per l'affidamento del servizio rifiuti, delle determinazioni relative alla cessione dei crediti TIA dai precedenti gestori al nuovo Gestore Unico"* e *"Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018, delle determinazioni relative alla all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013"*;

DATO ATTO CHE l'ANAC con proprie Linee Guida n. 12, aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", ha fornito alle Stazioni Appaltanti indicazioni per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti all'articolo 17, comma 1 lett. d), i quali, pur se esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, devono essere affidati nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del citato codice;

PRESO ATTO CHE

- l'incarico di patrocinio legale in relazione ad una specifica e già esistente lite rientra nella disciplina di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- l'ANAC nelle Linee Guida citate, al punto 3.1.4, afferma che l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti, solo in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali, come nei casi, contemplati al punto 3.1.4.1, di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;

TENUTO CONTO CHE

- il servizio di cui trattasi, sulla base di quanto riportato nelle Linee Guida ANAC n. 12 rientra tra quelli di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- Nel caso di specie si ravvisa la complementarietà con l'incarico di consulenza ed assistenza legale affidato allo Studio Legale Gandino Paire ed in particolare con l'attività dallo stesso espletata con la rimessione del parere legale sulle deliberazioni oggetto del ricorso promosso da SEI Toscana s.r.l.;

RAVVISATA pertanto la necessità di costituirsi nel giudizio sopra citato al fine di difendere il legittimo operato dell'Ente, conferendo direttamente l'incarico di difesa e rappresentanza, con procura alla lite congiunta e disgiunta, agli avvocati Andrea Gandino e Alessandro Paire, in virtù della conoscenza approfondita delle attività istituzionali dell'Ente ed in particolar modo dei temi trattati nelle deliberazioni oggetto del ricorso, a seguito della rimessione di specifico parere legale sulle questioni impugnate dinanzi al TAR Toscana;

RITENUTO CHE

- l'affidamento diretto allo Studio Legale Gandino Paire risponde ai principi di efficienza e di efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'Ente;
- a seguito della richiesta formulata dal Comune di Montepulciano, al fine di coordinare al meglio le ragioni delle posizioni da tutelare, è opportuno apporre al disciplinare di incarico apposita clausola di adesione per consentire all'Amministrazione comunale di avvalersi dello stesso legale dell'Ente;

VALUTATO CHE nella procedura in atto siano rispettate le condizioni previste dal comunicato congiunto AGCM – ANAC del 21 dicembre 2016 ad oggetto "affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare d'appalto bandite da altra stazione appaltante";

PRESO ATTO CHE con nota trasmessa via PEC del 27/12/2018 prot. n. 6029 si richiedeva allo Studio Legale Gandino Paire un preventivo di spesa per la difesa e rappresentanza nel giudizio sopra citato;

ACQUISITO dallo Studio Legale Gandino Paire in data 28/12/2018 (prot. in entrata n. 6059) il preventivo di spesa per un compenso riferito alla diretta competenza di ATO Toscana Sud pari a euro 8.862,00, oltre 15% di spese generali, CPA e IVA per la difesa e rappresentanza nel giudizio sopra citato e ritenuto che lo stesso sia congruo tenuto conto delle tariffe delle tabelle forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018;

DATO ATTO CHE ai fini di altro incarico, sono stati recentemente esperiti i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e precisamente:

- certificato estratto dal casellario giudiziale relativo ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, in atti con n. prot. 5058 del 06/11/2018;
- Regolarità fiscale, in atti con n. prot. 5516 del 27/11/2018, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, dalla quale risulta la regolarità fiscale dello Studio Legale Gandino Paire;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ("**Allegato 1**"), che regola il rapporto tra le parti, al quale è stata apposta la clausola di adesione in considerazione della comunicazione pervenuta dal Comune di Montepulciano con nota assunta agli atti in data 22/11/2018 prot. n. 5451;

VISTA la nota Prot. 6069 del 28.12.2018 con la quale è stato comunicato al Comune di Montepulciano il preventivo di spesa a carico dello stesso per l'eventuale adesione all'incarico conferito dall'Autorità allo Studio Gandino/Paire;

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato con delibera assembleare n° 37el 20.12.2018 e il PEG 2019 approvato con determina de Direttore N. 147 del 21/12/2018,

ACCERTATO CHE nel PEG del triennio 2019-2021 risultano stanziati nel capitolo di spesa N. 701 Missione 9 Programma 3 - risorse sufficienti alla copertura dell'impegno di spesa di complessivi per € 12.930,72;

VISTE le seguenti disposizioni:

- Art. 17 del D.lgs. n. 50/2016, il quale deve essere coordinato con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo codice, "Principi relative all'affidamento di contratti pubblici esclusi", da cui si evince che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nello stesso codice dei contratti;
- L'art. 36, comma 2, lett. a) il quale prevede entro la soglia di euro 40.000,00 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- Art. 182 "Fasi della spesa";

- Art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

ACQUISITO dall'ufficio competente il CIG per la presente procedura: **ZCA268933E**;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di costituirsi nel giudizio avanti il TAR Toscana promosso da SEI Toscana srl contro l'Autorità, e nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini, del Comune di Montepulciano, di AISA Spa e di Siena Ambiente spa, per l'annullamento delle deliberazioni assembleari nn. 24 e 25 dell'11/09/2018;
- 3) Di affidare l'incarico di difesa e rappresentanza nel giudizio di cui al punto 2) agli avvocati Andrea Gandino e Alessandro Paire, con procura alla lite congiunta e disgiunta, per un compenso di euro 8.862,00 oltre spese generali, IVA e CPA, per una spesa totale di euro 12.930,72;
- 4) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti ed al quale è stata apposta la clausola di adesione in considerazione della comunicazione pervenuta dal Comune di Montepulciano con nota assunta agli atti in data 22/11/2018 prot. n. 5451, che viene allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di impegnare a favore dello Studio Legale Gandino- Paire la somma di Euro 12.930,72 esigibile nell'anno 2019 con imputazione sulla Missione 9, Programma 3, capitolo 701 dell'annualità 2019 del PEG 2019-2021, e di dichiarare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
- 6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito internet dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", "Procedure in corso".

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 07.01.2019:

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data _____

Il Responsabile di Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

OGGETTO: Ricorso promosso da SEI Toscana dinanzi al Tar Toscana, contro l'Ente e nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini, del Comune di Montepulciano, di AISA Spa e di Siena Ambiente spa per l'annullamento delle deliberazioni assembleari nn. 24 e 25 dell'11/09/2018. Costituzione in giudizio e conferimento incarico di difesa e rappresentanza in giudizio. CIG: ZCA268933E

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data __07.01.2019__

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data __07.01.2019__

Il Responsabile di Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA SEI TOSCANA SRL DINANZI AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI NN. 24 E 25 DELL'11/09/2018.**TRA**

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud (l'"Autorità" o l'"Ente"), in persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Diprima, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c) del D.lgs. 267/2000 e della Deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 29/08/2017

E

gli avv.ti Alessandro Paire ed Andrea Gandino (gli "Avvocati")

Premesso che:

- lo Studio Legale Gandino Paire nell'ambito del contratto in essere avente ad oggetto il servizio di consulenza ed assistenza legale dell'Ente negli ambiti tematici di cui all'avviso pubblico approvato con Determina del facente funzioni di Direttore Generale n. 18 del 31/03/2017, a seguito di espressa richiesta formulata con nota del 30/08/2018 prot. n. 3915, rimetteva un parere legale in ordine alle proposte di delibere (approvate dall'Assemblea nella seduta dell'11/09/2018 con nn. 24 25), aventi ad oggetto rispettivamente: *"Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018 e della gara per l'affidamento del servizio rifiuti, delle determinazioni relative alla cessione dei crediti TIA dai precedenti gestori al nuovo Gestore Unico"* e *"Adozione, in esecuzione dell'Atto di indirizzo approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 11/2018, delle determinazioni relative alla all'imputazione delle perdite su crediti TIA nei futuri PEF TARI dei singoli Comuni, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013"*;
- In data 13/11/2018 è stato notificato all'Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud il ricorso promosso, dinanzi al Tar Toscana, da Sei Toscana srl contro l'Ente e nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini, del Comune di Montepulciano, di AISA Spa e di Siena Ambiente spa per l'annullamento delle deliberazioni assembleari nn. 24 e 25 dell'11/09/2018;
- Il Comune di Montepulciano con nota assunta agli atti in data 22/11/2018 prot. n. 5451 ci informava della volontà espressa dalla Giunta Comunale di costituirsi nel giudizio sopra citato avvalendosi del nostro legale al fine di coordinare al meglio le ragioni delle posizioni da tutelare
- l'incarico di patrocinio legale in relazione ad una specifica e già esistente lite rientra nella disciplina di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- con nota prot. 6029 del 27/11/2018 l'Autorità ha chiesto un preventivo di spesa allo Studio Legale Gandino Paire, riscontrato da quest'ultimo con Nota del 28.12.2018 (Prot. entrata N. 6059)
- con Determina del Direttore Generale n. 02 del 04.01.2019 è stato disposto di costituirsi nel giudizio avanti il TAR Toscana promosso da SEI Toscana srl per l'annullamento delle

deliberazioni assembleari nn. 24 e 25 dell'11.09.2018 ed è stato affidato l'incarico di difesa e rappresentanza agli avvocati Andrea Gandino e Alessandro Paire, con procura alla lite congiunta e disgiunta, per un compenso di euro 8.862,00 oltre spese generali, IVA e CPA, per una spesa totale di euro 12.930,72;

- le parti intendono disciplinare con il presente contratto le modalità e le condizioni di erogazione dell'incarico affidato;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud conferisce agli avvocati Andrea Gandino e Alessandro Paire, che accettano, l'incarico di rappresentanza e difesa, con procura alla lite congiunta e disgiunta, nel giudizio promosso da SEI Toscana srl dinanzi al TAR per l'annullamento delle deliberazioni assembleari nn. 24 e 25 dell'11/09/2018 e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni oggetto di giudizio.

2. Gli Avvocati si impegnano:

- a) a definire la strategia difensiva d'intesa con il Direttore Generale dell'Ente;
- b) a prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa con il Direttore Generale, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente rispetto all'importo preventivato;

3. L'incarico si intende conferito esclusivamente per il primo grado di giudizio mentre per gli ulteriori ed eventuali gradi l'Ente si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione;

4. Gli Avvocati si impegnano ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

5. Gli Avvocati si impegnano, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

ART. 2 INCOMPATIBILITA'

1. Gli Avvocati dichiarano, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua della disciplina dettata dalla Legge 190/2012 e s.m.i. nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013. A tal fine gli Avvocati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

2. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

ART. 3 DOVERE DI INFORMAZIONE

1. Gli Avvocati si impegnano a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata. A tale scopo i documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, verranno trasmessi, in copia, al Direttore Generale.

ART. 4 ASSICURAZIONE

1. Gli Avvocati dichiarano di essere in possesso di polizza R.C. Professionale stipulata con Unipolsai n. 122/160405202 – Massimale Euro 2.000.000,00

ART. 5 COMPENSI E PAGAMENTI

1. Gli Avvocati si impegnano a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso comprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari e spese per l'importo di euro come indicato nel proprio preventivo di spesa assunto al protocollo dell'Ente in data 28.12.2018 prot. n. 6059.

2. L'importo negoziato potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni la controparte a rifondere ad ATO Toscana Sud spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto.

3. In tale caso, gli Avvocati procederanno, senza alcun onere per l'Ente, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate ed a rifondere ad ATO Toscana Sud gli eventuali importi già percepiti in corso di giudizio. Solo in caso di dimostrata insolvenza della controparte, gli Avvocati avranno diritto ad essere soddisfatti da ATO Toscana Sud, nel limite di cui all'importo concordato. Qualora l'importo delle spese legali liquidate dal Giudice sia inferiore al compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dall'Ente sempre e comunque fino alla concorrenza del compenso come sopra definito.

4. Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato in due tranches, di cui:

- La prima pari al 30% del compenso complessivo, oltre spese generali, IVA e CPA, a titolo di acconto all'atto della costituzione in giudizio;
- La seconda pari al residuo 70% del compenso complessivo, oltre spese generali, IVA e CPA, a titolo di saldo a conclusione del procedimento.

5. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

6. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni di cui all'art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG **ZCA268933E**

8. L'Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera l'Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti.

9. L'appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere dell'Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio.

ART. 6 ATTIVITA' NON PREVENTIVATE

1. Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della controversia non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, gli Avvocati dovranno darne tempestiva comunicazione ad ATO Toscana Sud, procedendo, con apposita preventivo di spesa a quantificare i maggiori oneri da determinarsi nel rispetto dei parametri di cui al DM. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018.

2. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive rimarrà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

ART. 7 RECESSO

1. ATO Toscana Sud ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

ART. 8 RINUNCIA ALL'INCARICO

1. Gli Avvocati hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

ART. 9 VINCOLI DI RISERVATEZZA

1. Gli Avvocati, nell'osservanza del segreto professionale, si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l'ente.

2. Eventuali violazioni della normativa inerenti la riservatezza (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018), resteranno ad esclusivo carico dell'avvocato che abbia commesso la violazione.

ART. 10 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Gli Avvocati assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare si impegna a:

- comunicare all'Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale per le operazioni finanziarie relative all'appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni variazione dei dati trasmessi;

- effettuare le operazioni finanziarie relative all'appalto con strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva all'appalto, con indicazione del CIG;
- effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

ART. 11 CLAUSOLA DI ADESIONE

In caso di adesione al presente contratto da parte dell'amministrazione comunale di Montepulciano, al fine di tutelare la propria posizione oggetto del medesimo ricorso in via coordinata con quella dell'Autorità, gli Avvocati si impegnano a svolgere l'incarico di cui all'art. 1 anche a favore di tale amministrazione, ove da quest'ultima espressamente richiesto, applicando e rispettando i patti e le condizioni del presente contratto, a fronte di un compenso aggiuntivo a carico della medesima amministrazione pari € 2.658,60, oltre spese generali, IVA e CPA, per un totale massimo di € 3.879,22, che sarà regolato dall'amministrazione stessa con le stesse modalità indicate all'art. 3.4 e 3.5

ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Autorità, gli Avvocati e, per loro tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

ART. 13 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016

1. I dati personali forniti dagli Avvocati sono raccolti per la gestione ed esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici.

2. Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell'Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'Autorità; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.

4. I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.

5. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO S Sud, con sede in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it ; Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, Viale A. Gramsci n. 53.

**ART. 14 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
GDPR 679/2016**

1. Considerato che in relazione all'esecuzione della presente lettera commerciale, verranno affidati agli Avvocati trattamenti di dati personali di cui ATS risulta titolare, l'operatore economico stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 679/2016. L'incarico decadrà contestualmente e automaticamente, senza necessità di adozione di alcun formale atto di revoca, alla cessazione del rapporto contrattuale.

2. Il Responsabile del Trattamento riconosce che ogni trattamento di dati personali deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale, assicurando in particolare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del GDPR 679/2016.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra richiamati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- predisporre e tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del titolare del trattamento in conformità alla disciplina dettata dall'art. 30, paragrafo 2 del GDPR 679/2016. Tale registro, su richiesta, dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo;
- il Responsabile identifica e autorizza i propri collaboratori al trattamento dei dati personali fornendo agli stessi le precise istruzioni alle quali attenersi nel trattamento e nel rispetto delle procedure adottate dal medesimo. Il Responsabile dovrà vigilare e assicurare l'effettivo rispetto delle istruzioni e delle procedure curando e garantendo, nei confronti del titolare, il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati nonché l'osservanza da parte soggetti autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui alla Sezione 3 del GDPR 679/2016
- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR 679/2016 tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- Il Responsabile, per i trattamenti di propria competenza, dovrà assistere il titolare del trattamento nei rapporti con l'Autorità di Controllo.

4. Al termine dell'incarico il Responsabile dovrà cessare ogni trattamento dei dati personali assicurando la restituzione e la disponibilità degli stessi in capo al Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di all'articolo 28 Reg. UE 2016/679 e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato."

Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente disciplinare ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

La validità del presente contratto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione

Per l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud
Il Direttore Generale – Dott. Paolo Diprima

Avv. Andrea Gandino

Avv. Alessandro Paire